

Newsletter Registro Imprese del 22/06/2017

Oggetto: modalità di comunicazione al Registro delle imprese dell'avvio e della modificazione di attività soggette a SCIA da inviare al SUAP.

Come è noto, l'art. 5 comma 2 del D.P.R. 160/2010 prevede che la SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla "comunicazione unica", è presentata presso il Registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP.

Si ricorda che ogniqualvolta una SCIA da inviare al SUAP riguardi l'inizio o la modificazione di un'attività economica soggetta al regime di cui all'art. 19 della legge 241/1990 è integrato il caso della contestualità con la "comunicazione unica", in quanto la norma pone l'obbligo di denunciare tale inizio o tale modificazione anche al Registro delle imprese.

Poiché risulta che tutti i SUAP di questa provincia sono ormai da tempo muniti di adeguate procedure informatiche in grado di gestire la ricezione delle SCIA a loro inviate per il tramite della "comunicazione unica", si avvisa l'utenza che non potranno essere più evase le denunce di inizio o modificazione di attività economiche soggette a SCIA se questa non è parte integrante della pratica di "comunicazione unica" come documento destinato al SUAP.

L'indicazione nella pratica del registro imprese degli estremi di una SCIA presentata al SUAP per altro canale non sarà considerata utile al fine dell'aggiornamento della posizione registro delle imprese; la relativa istanza sarà rifiutata con conseguente illegittimità dell'attività eventualmente avviata.

Affinché l'adempimento sia svolto correttamente sarà infatti necessario che nella distinta della "comunicazione unica" sia selezionato, tra gli enti destinatari, il SUAP e sia allegata per lo stesso la relativa SCIA e l'eventuale ulteriore documentazione utile.
